

Ordinanza Regione Lombardia n° 624 del 27 ottobre 2020

29 Ottobre 2020

Facendo seguito alle precedenti news di ANCE Lombardia sulla gestione dell'emergenza da Covid-19, si segnala l'entrata in vigore dell'ordinanza n° 624 del 27 ottobre 2020 di Regione Lombardia che fornisce alcune indicazioni in materia di "formazione professionale" di interesse per gli Enti unificati/enti scuola e le aziende.

Le nuove disposizioni producono effetti fino a venerdì 13 novembre 2020.

La nuova ordinanza, abrogando la n° 620 del 16 ottobre 2020 e la n°623 del 21 ottobre 2020, introduce importanti modifiche all'articolo 6 relativo alle "Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche e formative" come di seguito riportato:

"Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch'essi la didattica a distanza. Possono essere svolte in presenza soltanto le attività di laboratorio, individuate dai colleghi dei docenti. Tali disposizioni si applicano anche a coloro che organizzano percorsi di formazione professionale (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) diversi da quelli leFP (Istruzione e Formazione Professionale). Sono quindi consentite in presenza soltanto le attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.

Ne consegue che tutte le azioni formative rivolte a lavoratori in orario di lavoro (formazione continua) e tutte le azioni formative anche extra orario lavorativo (formazione permanente) devono essere realizzate nella modalità a distanza; sono consentite in presenza soltanto le attività pratiche e di laboratorio.

Per quanto concerne i corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il riferimento resta il DPCM del 24 ottobre 2020 art 1 comma 9 lettera "s" come di seguito riportato: "Sono altresì consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL."

I corsi in materia di salute e sicurezza sono consentiti pertanto in presenza; resta sempre attuale l'opportunità di utilizzare la modalità di formazione a distanza, se consentita dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e se compatibile con il conseguimento degli obiettivi del corso in relazione alle possibilità di accesso alle piattaforme informatiche da parte dei discenti.